

CCLXXXVII SEDUTA

(POMERIDIANA)

MARTEDÌ 6 MARZO 1956

Presidenza del Vicepresidente ASQUER

INDICE

Pag.

Interpellanza (Svolgimento):

SOGGIU PIERO 5441-5445

COSTA, Assessore all'industria, commercio e rinascita . . . 5443

Proposta di legge: «Disposizioni relative all'esercizio di funzioni in materia di pesca». (108) (Discussione):

DESSANAY 5445

PERNIS 5447

ZUCCA 5449

CASTALDI 5451

CAPUT 5451

MELIS 5451-5452-5459

SERRA 5452

SOGGIU PIERO, relatore 5457

MUSIO, Assessore tecnico all'agricoltura e foreste . . . 5459

BERNARD, Segretario:

«Per sapere se essi intendano, a tutela degli interessi della Regione Sarda, quale portatrice della maggioranza delle azioni della Società di Navigazione «Sardamare», promuovere, anche valendosi del disposto dell'articolo 2408 Codice Civile, accurata inchiesta sull'operato degli amministratori di detta società, accusati, in una lettera pubblicata nel numero 302 del giornale «Nuova Sardegna» del 20 dicembre 1955 a firma del consigliere Nino Campus, di amministrare «follemente» la società dopo averla «conquistata» con la frode ed il ricatto politico, e se intendano, in considerazione della gravità delle accuse, che al sottoscritto interpellante risultano infondate, di fare comunicazioni in proposito all'onorevole Consiglio». (91)

PRESIDENTE. L'onorevole Piero Soggiu ha facoltà di illustrare questa interpellanza.

BERNARD, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Svolgimento di interpellanza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di un'interpellanza urgente dell'onorevole Soggiu Piero al Presidente della Giunta, all'Assessore all'industria e commercio e all'Assessore alle finanze. Se ne dia lettura.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la ragione della interpellanza che io ho presentato — voi lo intendete — sta nell'affermazione contenuta in un atto polemico personale, circa il modo in cui viene amministrata la Società Sardamare. Una determinata persona — che poi è una persona del mio partito — è stata accusata di amministrare «follemente» una società, nella quale la Regione ha preso la partecipazione azionaria di

II LEGISLATURA

CCLXXXVII SEDUTA

6 MARZO 1956

maggioranza in base alla legge regionale sulla industrializzazione integrata da una successiva legge.

Io non sono abituato a farmi velare gli occhi dalle posizioni che possono essere di parte; e se — come spero — il testo della mia interpellanza è stato letto con attenzione, non può non essere emersa chiaramente la mia preoccupazione, che è precisamente questa: si tratta di un patrimonio regionale e, quello che più importa, di una delle poche attività regionali sorte autonomamente *in loco*, che l'Amministrazione regionale, col conforto della decisione del Consiglio, ha ritenuto di dover far diventare praticamente una società pubblica, quantunque conservi la forma di società per azioni. Io comprendo tutti gli eccessi delle polemiche personali. Non li giustifico, ma li comprendo; e comprendo anche che personalmente due avversari (e soprattutto due persone che, evidentemente, individualmente si sopportano male) possano eccedere i limiti per lo meno della correttezza. Ma quando una di queste due persone è un consigliere regionale, un autorevole consigliere regionale, che ha preso parte a tutte le discussioni svoltesi a proposito della Sardamare in questo Consiglio, che ha preso parte per lo meno alla votazione delle decisioni che si sono prese in Consiglio nella seconda legislatura, e che quindi ha appreso che non vi è stato da parte di alcuno nessuna scalata e nessuna conquista fraudolenta ai posti di amministrazione della Sardamare (perchè i documenti della Società parlano chiaro e dimostrano che quel tale amministratore, accusato di esser folle, fu nominato in un primo tempo come consigliere di amministrazione dall'assemblea degli azionisti e successivamente, dopo la morte degli amministratori — i quali semmai avrebbero avuto la responsabilità, non dico della folle, ma, probabilmente, della un po' troppo illusoria e poetica amministrazione della Società nei primi anni di vita —, fu nominato amministratore delegato e fu riconfermato amministratore delegato, in tempo posteriore all'entrata della Regione come portatrice della maggioranza delle azioni, in regolari riunioni di consigli di amministrazione e di assemblee generali della So-

cietà); quando, ripeto, un uomo che ha senso di responsabilità, almeno nell'esercizio delle sue funzioni, fa affermazioni come quelle alle quali si riferisce la mia interpellanza e mette in allarme, sia dal punto di vista politico che dal punto di vista economico dell'interesse generale, tutti coloro che abbiano interessi in quella Società o abbiano interessi per rapporti con quella Società, è necessario intervenire, ed è necessario intervenire proprio nel senso indicato dalla mia interpellanza.

La Regione è l'amministratrice dei beni regionali ed ha nel consiglio di amministrazione della società Sardamare la maggioranza dei rappresentanti; ha, inoltre, la maggioranza nel collegio sindacale. Poichè si parla di un'amministrazione folle, la prima cosa da accertare è appunto se è vero che attualmente (non già per quanto riguarda il passato, cioè la storia ormai ben nota della Società) un'amministrazione costituita con i voti della Regione, cioè dopo che la Regione è diventata la portatrice della maggioranza delle azioni, amministra follemente una Società in pratica regionale. La cosa che dobbiamo accertare è precisamente questa: se vi siano delle responsabilità.

Personalmente, per avere seguito questa Società durante tutta la sua vita, fin dalla costituzione, come modesto portatore di un certo numero di quelle azioni che molti Sardi hanno sottoscritto nel tentativo di creare finalmente una iniziativa sarda, conosco le pene che la Sardamare ha passato e quelle che inevitabilmente — per quel che era avvenuto in passato — era condannata ancora a passare per un certo periodo. Conosco tutto ciò, ma so anche che vi era la possibilità di salvare questa iniziativa e di sanarla nell'interesse regionale. E' chiaro che non si salva nulla oggi, neanche per coloro i quali avevano i maggiori pacchetti azionari, perchè i portatori delle azioni non prendono un centesimo da un lungo periodo di tempo e — ritengo — non prenderanno un centesimo ancora per un lungo periodo.

Questa è la situazione della Società. Ma quello che interessa veramente è che una Società che rappresenta una delle poche iniziative regionali, che conta poco oggi, per quel poco che

può fare, ma che pure è un seme capace di germinare (ed è in considerazione di queste capacità che la Regione è intervenuta), non sia esposta ad attacchi, che — per ragioni del tutto personali — senza motivi fondati (se questi non vi sono) la espongono ai pericoli che ogni iniziativa economica corre sul mercato dei servizi ai quali essa partecipa e per quanto riguarda il credito di cui può avere bisogno. Si tratta quindi di questione che, almeno a mio avviso, deve essere affrontata e risolta unicamente nell'interesse della Regione che vi è impegnata in misura così rilevante.

Mi rendo conto che si tratta di una Società commerciale e quindi che non è possibile procedere ad inchieste politiche che potrebbero avere anche esse i loro riflessi dannosi, perchè vi sono interessi economici che hanno diritto di resistere ad atti che possono modificare in peggio la situazione di una determinata intrapresa; tuttavia, dato l'interesse della Regione e data la possibilità di fare degli accertamenti a mezzo dello stesso collegio sindacale, dichiaro che se riprenderò la parola, dopo che si sarà risposto alla mia interpellanza, mi occuperò esclusivamente di questo punto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'industria, commercio e rinascita per rispondere a questa interpellanza.

COSTA (D.C.), Assessore all'industria, commercio e rinascita. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non è fuori luogo, nel trattare l'argomento dei rapporti intercorrenti fra l'Amministrazione regionale e la società Sardamare (da quando, per effetto della legge regionale 20 luglio 1954, numero 17, estensiva della legge 7 maggio 1953, numero 22, alle imprese di navigazione di preminente interesse regionale, fu assunta una partecipazione azionaria maggioritaria) riandare, sia pure brevemente, al particolare clima che determinò l'intervento regionale, e cioè rifare la storia delle sventure che hanno cadenzato la vita della Società.

Nata il 27 maggio 1945 per determinazione di alcuni volenterosi, raccolse stentatamente un modesto capitale di 38.250.000 lire, sottoscrit-

to da 2.000 azionisti. Solo nel 1949 si aumentò il capitale a 240 milioni e mediante distribuzione gratuita di 80.000 azioni si arrivò a 320 milioni di lire. Tale capitale — ed è estremamente interessante rilevarlo — era posseduto a quell'epoca da 3.317 azionisti, dei quali ben 1428 erano titolari di non più di 10 azioni. Un vero e proprio polverizzamento, contro cui stavano 103 sottoscrittori di un numero di azioni superiore a 400, e un solo individuo (il primo iniziatore) possessore di 10.000 azioni.

Basta questa brevissima analisi perchè ci si renda conto che, a fianco della buona volontà che aveva animato i piccoli e piccolissimi risparmiatori, era mancato il centro di interessamento che solo può trovarsi in chi abbia una responsabilità determinata dalla propria coscienza di depositario della volontà maggioritaria e di custode oculato del proprio capitale cospicuamente esposto.

In epoche successive comprese fra il 1947 e il 1950, furono acquistate quattro unità, investendovi circa 723.809.000 lire e cioè più del triplo del capitale azionario effettivo. Di qui la necessità di ricorrere al credito e l'aggravio di onerosissime operazioni di mutuo e di assicurazione. Le quattro unità (due nuove e due risalenti rispettivamente al 1903 e al 1915) furono adibite ai servizi di periplo e di collegamento tra l'Isola e l'alto Tirreno. Le ultime due furono, peraltro, acquistate in coincidenza con la guerra di Corea e cioè in epoca di rialzo dei noli e di forte attività mercantile. Dopo breve tempo, conclusasi tale situazione eccezionale per la cessazione dei fatti bellici e anzi precipitata per il ribasso dei noli conseguente allo slittamento della sterlina e alla fortissima concorrenza (praticata anche slealmente) per la esuberanza di stive, la gestione delle suddette unità si appalesò passiva anche per concorso di sfavorevoli congiunture (onerose manutenzioni e necessari lunghi periodi di disarmo).

Il periplo sardo, effettuato con mezzo inidoneo, si rivelò terribilmente passivo. Pertanto solo l'«Azuni» e l'invio di una unità alla busca nel mare del Nord (ma così fu tradito lo scopo della società) davano qualche utile alla gestione che, nel complesso, era ogni giorno più ro-

II LEGISLATURA

CCLXXXVII SEDUTA

6 MARZO 1956

vinosa. Si noleggiarono per servizi speciali delle navi che furono gestite in pura perdita; si amministrò, in una parola, con scarsa oculatezza.

Fu in questo periodo che venne a mancare il fondatore e amministratore commendator Zollezzi, il quale lasciava, assieme al vuoto della sua passione, anche una difficile e pesante eredità amministrativa che, solo per le insistenze di chi ancora credeva alla possibilità della resurrezione della Sardamare, la buona volontà e la passione indiscussa dell'avvocato Sotgiu potevano fare accettare in successione. Riluttanze e dubbi, appieno giustificati da una situazione che è possibile chiamare fallimentare, furono vinte da una convinzione di servire la cosa pubblica che non può essere sottovalutata nè tanto meno invocata come fonte di responsabilità eccedenti lo sforzo compiuto per evitare il rapido e definitivo naufragio.

Dato di fatto incontrovertibile rimaneva l'abisso che separava il capitale azionario di 240 milioni dal valore della flotta, fissato in oltre 720 milioni, cui andavano ad aggiungersi le gravose perdite di esercizio. In tale condizione, follia sarebbe stata quella che mirando a programmi vasti di rinnovamento avesse trascurato che primo dovere era l'impedire l'ulteriore svalutazione economica e morale della Società e il rendere, così, ancora possibile la fiducia della Sardegna e dell'Amministrazione regionale: ed è merito non piccolo l'averla ottenuta. Si pose (e il Consiglio ricorda le discussioni avvenute intorno alla proposta che divenne legge il 20 luglio 1954) il problema: sacrificare lo sforzo del capitale isolano a fatica raccolto vendendo parte della flotta (e per ciò stesso privarsi delle possibilità di ripresa) od ottenere l'apporto di capitale fresco che sanasse la gravosa situazione debitoria, consentendo un sereno esame delle possibilità di una sopravvivenza necessaria per una funzione (il collegamento mediante una propria flotta mercantile) cui la Sardegna non può rinunciare se vuol incidere nel processo evolutivo della sua economia, risolvendo in radice il primo dei suoi problemi, cioè quello dei trasporti? Il voto del Consiglio confortò l'opinione della Giunta. Fu così decisa la parte-

cipazione (vedi «Indirizzi programmatici che l'Amministrazione si propone di perseguire in seno alla società Sardamare», negli atti consiliari del 1954), mediante acquisto di 40.000 azioni, precedentemente svalutate del 50 per cento, che, contro il capitale azionario ridotto a 160 milioni di lire, assicuravano alla Regione la maggioranza del 55 per cento del nuovo capitale risultante in 360 milioni. In conseguenza, il numero degli amministratori fu portato ad 11, in modo da assicurare alla Regione il pratico controllo della attività sociale.

Furono quindi effettuate regolari elezioni nelle quali, in data 29 maggio 1955, risultarono eletti gli attuali amministratori; i quali si trovarono pertanto chiamati al terribile compito di porre rimedio ad una tragica situazione, di cui non potevano e non possono essere considerati personalmente responsabili. E' pertanto da ritenere come certo che l'attuale pesante situazione nient'altro è se non logica conseguenza di quella precedente (si noti che all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione erano accertate perdite d'esercizio complessive per lire 272.596.659), contro la quale anche il notevole sforzo dell'amministrazione ben poco era valso.

Tralasciando, pertanto, ogni problema circa la natura politica delle relazioni esistenti tra Sardamare e Regione, queste si riducono all'essenziale valore di una operazione economica in cui l'Amministrazione regionale è interessata tanto per l'avvenire della Società nell'interesse diretto dei Sardi e degli azionisti, quanto per la tutela del buon fine dello sforzo compiuto, che in ultima analisi è pur sempre interesse diretto dei Sardi.

La situazione è difficile e si evolve lentamente. E' ben certo che l'Amministrazione regionale ha un programma che è quello indicato dall'ordine del giorno con cui il Consiglio delineava la sua volontà il 20 luglio 1954, ripetuto nelle dichiarazioni programmatiche già richiamate. Esso si compendia nella più saggia politica di impiego della flotta sociale sino al raggiungimento di un equilibrio economico che consenta di affrontare realisticamente i problemi dell'avvenire. Sarà compito degli amministratori, che la

comune fiducia designa, di portarlo a compimento.

Per queste considerazioni la Regione non ha ritenuto di dover promuovere inchieste, che d'altronde non potrebbero essere svolte — come l'interrogante stesso suggerisce richiamando l'articolo 2408 del Codice Civile — se non da quel collegio sindacale che, godendo di tutta la fiducia dell'Amministrazione (che in ottemperanza alla legge regionale 7 maggio 1953, numero 22, ne ha designato in parte i componenti), è già di per se stesso la garanzia della controllata e oculata gestione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Soggiu Piero per dichiarare se è soddisfatto.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). Udita la risposta, a me resta poco da dire anche sull'ultimo punto sul quale mi ero riservato di intervenire in sede di replica. Sono lieto di avere appreso che l'Amministrazione regionale segue l'amministrazione della società. C'è un consiglio sindacale attivo e, se posso dare un suggerimento, dico che, posto che comunque una polemica si è svolta proprio sull'attività di questa amministrazione, non sarà male che, per maggiore tranquillità, il consiglio sia chiamato (la Regione lo può fare, perchè ha più del ventesimo delle azioni sociali) proprio ad una indagine particolare, che potrà servire soprattutto — perchè mi pare che dal testo della risposta la questione più importante risulti essere proprio questa — all'Amministrazione regionale per prendere le decisioni che si dovranno pur prendere per uscire da una situazione, che — se non ho appreso male — è ancora una situazione di attesa. E le situazioni di attesa, quando si prolungano troppo, soprattutto in iniziative di carattere economico, sono sempre dannose.

Per quanto mi riguarda, pertanto, posso concludere rivolgendo all'Assessore proprio questa esortazione: fatti gli ulteriori accertamenti specifici in relazione alla situazione della Società, veda la Giunta di dar corso alla realizzazione di quel programma al quale l'Assessore si è richiamato. Importa poco chi amministri in un

determinato momento la Società; d'altra parte gli amministratori sono temporanei e la Regione ha la possibilità di sostituirli quando vuole, perchè ha la maggioranza assoluta delle azioni. Quello che è veramente importante è che una iniziativa che la Regione ha voluto salvare non incorra in pericoli del tipo di quelli nei quali è incorsa in passato.

Discussione della proposta di legge: «Disposizioni relative all'esercizio di funzioni in materia di pesca». (108)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 108, presentata dal consigliere regionale Serra e concernente: «Disposizioni relative all'esercizio di funzioni in materia di pesca».

Dichiaro aperta la discussione generale.

E' iscritto a parlare l'onorevole Dessanay. Ne ha facoltà.

DESSANAY (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio Gruppo dichiara, pregiudizialmente, di condividere la affermazione del proponente relativamente alla importanza della materia della pesca, per quanto riguarda la nostra regione. Condivido altresì le considerazioni che sono state svolte dal proponente e da altri, in sede di discussione presso la Commissione, circa la competenza della Regione in materia di pesca, sia in direzione legislativa, sia in direzione regolamentare sulla base dell'articolo 3 lettera i) e dell'articolo 6 dello Statuto speciale per la Sardegna. Non credo sia necessario riaffermare ora questa competenza della Regione, la quale è stata già affermata e direi anche sancita mediante una legge pochi giorni or sono.

Siamo d'accordo col proponente anche quando egli giustifica un progetto di legge sulla pesca con la esigenza del decentramento amministrativo delle funzioni della Regione. Anzi in quest'aula siamo stati noi i primi ad avere affermato che si faceva pressante ed urgente l'esigenza della creazione di un ordinamento interno della Regione che consentisse appunto al Governo regionale di decentrare l'attività amministrativa, di collegarsi, decentrando le sue fun-

II LEGISLATURA

CCLXXXVII SEDUTA

6 MARZO 1956

zioni, con la periferia. Siamo quindi perfettamente consapevoli della necessità del decentramento; ma la realtà è che il decentramento non esiste, perchè non esiste una struttura decentrata della Regione. Non è con una legge di questo genere che si provvede a creare il decentramento regionale. Questo non è, a nostro giudizio, decentramento. Prima di decentrare le attività amministrative della Regione, a nostro giudizio, è necessario creare gli organi attraverso i quali il decentramento si può realizzare.

Si potrebbe obiettare che esistono i Comuni e le Province, da considerare enti a diretto contatto e in relazione diretta con il Governo regionale. Questa obiezione potrebbe, in linea teorica, essere accolta ma in linea pratica non è accettabile. Fino a quando non sarà approvata la legge che pone sotto il nostro controllo i Comuni e le Province, noi non possiamo affermare di controllare questi enti. Intenderemmo forse decentrare i nostri poteri ai Comuni e alle Province in un momento in cui gli uni e le altre sono ancora sotto il controllo delle Prefetture? A nostro giudizio, un provvedimento di questo tipo non sarebbe adeguato alla esigenza del decentramento, che deve essere soddisfatta in altro modo. A nostro giudizio non solo è necessario costruire un sistema organico di enti ed organi attraverso i quali si possa decentrare l'attività della Regione, ma è necessario studiare una legge organica per il decentramento delle funzioni regionali.

Ora io non saprei indicare nella proposta di legge in discussione qual'è la funzione della Regione che viene decentrata con soddisfazione della esigenza di decentramento effettivo. Dico questo, perchè la proposta di legge era stata presentata per soddisfare due esigenze: quella di regolare l'esercizio di determinate funzioni in materia di pesca e quella di provvedere al decentramento in questa materia. La Commissione ha ritenuto opportuno riformare in modo sostanziale il testo del proponente, per cui si può osservare che il testo della Commissione non riflette in nessuna parte sostanziale il progetto del proponente. Ora noi siamo chiamati a discutere la proposta di legge proprio nel te-

sto presentatoci dalla Commissione, cioè proprio in quel testo nel quale non si parla affatto di decentramento. Stando così le cose, questa prima parte del mio intervento dedicata appunto al decentramento, potrebbe sembrare addirittura fuor di luogo.

La proposta di legge nel testo formulato dal proponente potrebbe essere definita un progetto di legge delega, non un progetto di decentramento effettivo. Nel testo della Commissione, invece, la proposta di legge si presenta, a mio giudizio, come un progetto di legge esplicativo delle competenze statutarie, ma solo per alcune manifestazioni relative alla materia della pesca. Come tale esso, a nostro giudizio, da un lato è del tutto superfluo, dall'altro è troppo parziale; si giustificerebbe, infatti, se prevedesse una regolamentazione totale ed organica della materia, ma così come è, non si capisce a quale principio, a quale indirizzo politico in materia di pesca esso risponda. Noi siamo, in definitiva, direi quasi nella impossibilità di discutere una proposta che vuole regolare soltanto in alcune manifestazioni la competenza della Regione a legiferare in materia di pesca, perchè gli elementi che si propongono all'esame del Consiglio non rivelano affatto quale indirizzo — ripeto — abbia la Giunta regionale in questa materia, proprio perchè non si tratta di una legge organica, di una regolamentazione completa e totale nella materia della pesca.

Secondo noi, pertanto, la proposta di legge, è superflua. Tuttavia non siamo contrari alla approvazione della proposta di legge, proprio perchè essa non fa nè bene nè male alla regione. La nostra competenza in materia di pesca era stata affermata anche prima che venisse in discussione questa proposta di legge. Poichè però da questa proposta di legge la nostra competenza viene ribadita e, sotto qualche aspetto, chiarita ed esplicata, noi possiamo senz'altro accettarla.

Sono stati presentati degli emendamenti coi quali si intende ricostituire il testo del proponente, che è — come ho già detto — sostanzialmente diverso da quello della Commissione. Con questi emendamenti, non solo si ricostituirebbe integralmente il testo del proponente, ma si ag-

giungerebbe alla proposta di legge qualcosa di nuovo. Poichè in questo momento non sappiamo se la discussione debba vertere sul testo del proponente o su quello della Commissione, è necessario che io esprima un parere sull'uno e sull'altro. Per quanto riguarda il testo proposto dalla Commissione, io ho già detto che noi siamo disposti a dare un voto favorevole. Siamo invece decisamente contrari all'approvazione del testo del proponente qualora lo si voglia riproporre attraverso emendamenti. Le ragioni di questa nostra avversione le ho già esposte quando mi sono occupato della questione del decentramento e quando ho rilevato la inopportunità di un provvedimento così parziale.

D'altra parte se teniamo presente la situazione di fatto e la mettiamo in relazione con il testo del proponente, ci rendiamo conto che la proposta di legge è inopportuna. Si tratterebbe infatti di conferire alle tre Province sarde la capacità di regolare alcune questioni sulla pesca; ma noi sappiamo in quali condizioni si trovino attualmente le Province, quale sia la loro struttura, e quale sia la loro organizzazione amministrativa: per la loro attuale attrezzatura, per la loro attuale organizzazione, non riconosciamo alle Province la capacità pratica di tradurre in atto una proposta di legge come questa. A me pare che nella situazione attuale le Province non siano in grado di creare degli organismi capaci di dare attuazione a questa proposta di legge. Pertanto, riteniamo che sotto questo aspetto, la proposta di legge sia per lo meno intempestiva. Ecco perchè siamo contrari alla proposta di legge nel testo del proponente e agli emendamenti che intendono ripristinarla. Non abbiamo nulla in contrario a che si approvi la proposta di legge nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla Commissione.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Pernis. Ne ha facoltà.

PERNIS (P.N.M.). Onorevole Presidente, onorevoli consiglieri, la proposta di legge che viene presentata all'esame del Consiglio regionale lascia il mio Gruppo, in un certo qual modo, perplesso. La nostra perplessità non si ri-

ferisce alla questione di principio, in quanto tutti siamo d'accordo che, con l'entrata in vigore dello Statuto speciale per la Sardegna, tutto il settore della pesca (concessioni, sorveglianza eccetera) non solo nelle acque interne ma anche nelle acque esterne, si inquadri nella competenza legislativa primaria della Regione. D'altra parte non possiamo dirci sfavorevoli alle finalità della proposta di legge, se si confermano le attribuzioni della Regione previste dallo Statuto speciale per la Sardegna.

Le nostre perplessità derivano dalla impostazione pratica del provvedimento. Praticamente la proposta di legge prevede un passaggio alle Amministrazioni provinciali, mediante delega dell'Amministrazione regionale, di determinate funzioni che una volta erano dello Stato. Con il provvedimento in discussione l'Amministrazione regionale viene praticamente posta nella situazione di colui che, messo di fronte alla responsabilità dell'esercizio di una determinata funzione, se ne lava le mani, attribuendo ad altri quella responsabilità.

Se ci risultasse che, per esempio, per quanto riguarda la pesca nelle acque interne, le Amministrazioni provinciali, su delega degli organi centrali, hanno già esercitato delle funzioni, noi oggi potremmo pensare di attribuire alle Amministrazioni provinciali anche funzioni in materia di pesca nelle acque esterne, perchè presso le Province esisterebbe un corpo tecnico, un corpo di vigilanza già attrezzato, già organizzato, già sperimentato, al quale con delle aggiunte di mezzi, per esempio di mezzi nautici, si potrebbe dare l'incarico della sorveglianza delle acque esterne. Se ci trovassimo in presenza di una tale attrezzatura noi potremmo vedere nelle Amministrazioni provinciali, attraverso questo completamento, gli organi più adatti per ricevere la delega di quei poteri che lo Statuto attribuisce alla Regione Sarda. Ma se esaminiamo l'attrezzatura attuale delle Amministrazioni provinciali, dobbiamo concludere che manca la possibilità or ora prospettata. Infatti, le Amministrazioni provinciali curano la costruzione e la manutenzione di determinate strade, e per assolvere a questa funzione hanno un corpo di cantonieri, sterratori, spalatori — chia-

mateli come volete —, di persone, comunque, che hanno il compito di curare la manutenzione delle strade; hanno gli ospedali psichiatrici e quindi un corpo di infermieri, più o meno adeguato alla bisogna (è una questione che merita di essere studiata separatamente); hanno i brefotrofi ed altri istituti la cui attività ha richiesto la formazione di appositi servizi e uffici; ma non ci risulta che abbiano un ufficio tecnico e un corpo di sorveglianti capaci di esercitare le funzioni — mi riferisco soprattutto alla sorveglianza della pesca nelle acque interne ed esterne — che con la proposta di legge si vorrebbero delegare appunto alle Amministrazioni provinciali.

A che cosa si riduce dunque il provvedimento? Ad una proposta di liberare l'Amministrazione regionale da una responsabilità che le deriva dallo Statuto speciale, per attribuirla alle Amministrazioni provinciali. Queste ultime, naturalmente, dovrebbero assumere le funzioni delegate ed esercitarle a spese della Regione, tanto è vero che nella proposta di legge si prevede la presentazione dei relativi rendiconti da parte delle Amministrazioni provinciali.

Ma, a parte la questione della spesa, se questa legge entra in vigore (e io non vedo norme transitorie che regolino l'entrata in vigore della legge, per cui non si sa neppure quando essa dovrebbe entrare in vigore), quale dovrebbe essere l'organizzazione della pesca nelle acque interne ed esterne? Per quanto non si possa dire che oggi la sorveglianza venga esercitata in modo brillante, possiamo per lo meno riconoscere che esiste un embrione di sorveglianza. Le capitanerie hanno un motoscafo che fa, direi, delle crociere di sorveglianza. Il corpo delle guardie di finanza per reprimere il contrabbando ha dei mezzi che dovrebbero essere utilizzati anche per la repressione della pesca abusiva, posto che l'esercizio abusivo della pesca sottrae allo Stato le entrate dovute per l'esercizio dei diritti di pesca. Anche i carabinieri, in un certo qual modo, dovrebbero occuparsi della sorveglianza, perchè i pescatori di frodo infrangono la legge.

Dobbiamo constatare che un po' tutti questi organi si occupano della sorveglianza, ma in

pratica, purtroppo, non se ne occupa nessuno e la pesca continua ad essere esercitata abusivamente: i bombardamenti lungo i litorali sono un elemento quotidiano. Una situazione di questo genere dovrebbe indurci ad auspicare un intervento risolutivo della Regione, se la Regione è in grado di effettuare un intervento del genere. E' proprio da questo dubbio che deriva la nostra perplessità.

Pertanto, a mio avviso, la Giunta regionale dovrebbe studiare una legge più organica che offra al Consiglio la garanzia della sua applicazione pratica. Ci presenti la Giunta (o eventualmente i proponenti modifichino il progetto in discussione) una legge organica che preveda non solo una rivendicazione della competenza regionale per quanto riguarda le concessioni e la sorveglianza nel settore della pesca, ma che offra anche quelle garanzie alle quali ho accennato.

Si rende necessaria una legge organica che disciplini l'esercizio della pesca, perchè, per esempio, quando abbiamo discusso la legge regionale sui diritti perpetui di pesca, si è parlato a lungo dei titolari dei diritti di pesca, ma nessuno ha rilevato che per lo meno alcuni di essi pagano il dovuto ma non riescono a pescare perchè i «bracconieri della pesca» — se così si potessero chiamare — gli «avvelenatori», i «bombardieri» imperversano anche a poca distanza dal capoluogo della Regione. Durante il giorno ci accade spesso, stando in città, di udire forti esplosioni di bombe in mare: sono i pescatori di frodo che le fanno esplodere senza alcuno scrupolo per la sorte del patrimonio ittico. Ben venga dunque una legge sulla pesca, purchè però sia una legge organica che affronti e risolva i problemi di questo settore.

Per quanto riguarda la proposta di legge in discussione, io non so se sia il caso di proporre una sospensiva, onde consentire una rielaborazione del provvedimento. Noi vorremmo, in definitiva, avere la sicurezza di votare una legge che risolva veramente il problema, dal punto di vista strutturale e, soprattutto, dal punto di vista funzionale.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'esame di questa proposta di legge, ci porta ad affermare che anche nel campo della pesca grave è stata la carenza di attività delle Giunte regionali che abbiamo avuto finora. A prescindere da qualche legge per la concessione — più teorica che pratica — di contributi o di prestiti, alle cooperative di pescatori e ai singoli pescatori, l'Amministrazione regionale non è intervenuta in sei anni nei riguardi della pesca; pur essendo questa una delle materie in cui la competenza della Regione è primaria, una delle materie, cioè, riservate alla esclusiva competenza legislativa e quindi anche alla competenza amministrativa della Regione.

L'Amministrazione regionale aveva il dovere di intervenire in questo settore, non solo sotto il profilo politico-giuridico, ma anche per l'importanza economica e sociale che il settore della pesca ha oggi e per quella — maggiore — che potrebbe avere domani, se l'Amministrazione regionale, anzichè continuare a disinteressarsene come ha fatto finora intervenisse finalmente per sviluppare questo settore produttivo.

Le Giunte regionali che abbiamo avuto dal 1949 ad oggi nulla hanno fatto in questo settore, fatta eccezione di alcune leggi di contributi e di prestiti. Siamo arrivati a questo assurdo: lo Stato non interviene più in questo settore, che sa riservato alla Regione, ma, d'altra parte, non interviene neanche l'Amministrazione regionale. Il settore della pesca è completamente trascurato. L'onorevole Pernis, quando ha accennato ai pescatori di frodo, ha richiamato la nostra attenzione su un fatto che sta proprio ad indicare l'abbandono in cui versa questo settore della competenza regionale. Oggi possiamo ben dire che la pesca viene esercitata più che da pescatori in regola con le leggi, da pescatori di frodo.

Oggi la situazione è diventata ancora più grave, perchè pochi giorni or sono abbiamo approvato una legge che, in quanto abolisce i diritti esclusivi di pesca, comporta per la Regione maggiori responsabilità. Infatti, una volta che quella legge sarà promulgata ed entrata in

vigore, la Regione si troverà nella necessità di dover amministrare quelle acque interne che oggi bene o male, — io direi piuttosto male che bene — sono amministrate da privati. La Regione dovrà preoccuparsi di sviluppare dei piani produttivi per aumentare la pescosità delle acque interne. La Regione dovrà promuovere lo sviluppo della pesca non solo nelle acque interne, ma anche nel mare aperto, perchè, — come bene afferma la relazione del proponente — la competenza della Regione non è limitata alla pesca nelle acque interne, ma è estesa alla pesca in genere, in quanto l'articolo 3 dello Statuto speciale non pone la limitazione che è prevista, invece, per le Regioni a Statuto normale, nell'articolo 117 della Costituzione.

Noi siamo d'accordo col collega Pernis — del resto abbiamo già sollevato la questione in Commissione — nel ritenere che anche in questo campo occorre procedere in modo organico e non in modo improvvisato o sotto la pressione dell'urgenza, come è accaduto di dover fare al collega Serra, quando egli ha presentato — e ha fatto bene — questa proposta di legge, che è il primo tentativo, quanto meno, di affermare la competenza della Regione e quindi anche la responsabilità e il dovere dell'Amministrazione regionale di interessarsi dei problemi della pesca.

Fino ad oggi, molte delle funzioni amministrative riservate dallo Statuto speciale alla Regione sono state esercitate direttamente dallo Stato o addirittura non vengono esercitate affatto, perchè lo Stato non si ritiene più nè in diritto, nè in dovere di esercitarle, e perchè, in mancanza di un'apposita legge regionale, non vengono esercitate neanche dall'Amministrazione regionale.

Chi deve esercitare, dunque, queste funzioni di controllo, di tutela eccetera? A nostro parere (parere che è stato sostenuto in Commissione dove ha riscosso un voto favorevole della maggioranza), per l'importanza che il settore della pesca ha (non soltanto per le questioni previste in questo progetto di legge, ma per le prospettive di sviluppo futuro), la Regione non può abdicare a queste sue funzioni, a questa sua competenza. Se la pesca, che può offrire notevoli

II LEGISLATURA

CCLXXXVII SEDUTA

6 MARZO 1956

li risorse all'economia isolana, subirà un adeguato processo di sviluppo, domani potrebbe rendersi necessaria addirittura la istituzione di un apposito Assessorato. Voi sapete che oggi ad occuparsi della pesca dovrebbe essere l'Assessorato all'agricoltura. Ma poichè l'agricoltura è un'altra delle materie riservate completamente alla competenza della Regione, è chiaro che difficilmente un Assessore all'agricoltura ha il tempo di pensare anche alla pesca. D'altra parte, ci sono alcuni aspetti del settore della pesca che difficilmente possono rientrare nella competenza dell'Assessorato dell'agricoltura e che, a mio parere, sconfinano nella competenza dell'Assessorato dell'industria e commercio, per esempio. Una delle ragioni per cui nessuno si occupa come è necessario del settore della pesca deve essere individuata proprio in questa incertezza delle competenze.

Un primo dissenso tra noi e il collega Serra, che ha presentato la proposta di legge, è stato a proposito del decentramento. Il collega Serra ha giustamente affermato la esigenza di decentrare, nella misura massima possibile, le competenze e le funzioni della Regione. Sarebbe un assurdo — e siamo sempre stati d'accordo su questo punto — che proprio noi, che abbiamo sempre opposto al centralismo statale le istanze di autogoverno, le istanze autonomistiche, conferissimo alla Regione autonoma le stesse caratteristiche dello Stato accentratore. Su questo punto, ripeto, siamo tutti d'accordo. Però — come giustamente ha osservato il collega Dessanay —, perchè si possa procedere al decentramento delle funzioni della Regione, occorrono appositi organi di decentramento controllati dalla Regione, perchè intanto potremmo parlare di decentramento delle funzioni della Regione in quanto queste funzioni venissero esercitate da organi che rispondessero — in quanto organi della Regione non solo in teoria, ma anche in pratica — delle loro attività proprio alla Regione.

Allo stato attuale delle cose — abbiamo avuto notizia del rinvio da parte del Governo della legge regionale concernente il controllo sui Comuni e sulle Province — i Comuni e le Province sono controllati dallo Stato attraverso le Pre-

fetture, pur essendo chiaro che per Statuto il loro controllo spetta alla Regione. Oggi, quindi, la Regione non ha suoi organi di decentramento. Non possiamo decentrare le funzioni della Regione ad organi che, almeno sino a questo momento, sono controllati dallo Stato e non dalla Regione. Nè possiamo decentrare funzioni ad organi che sono estranei alle medesime: una delega di funzioni militari da parte dello Stato alla Regione, sarebbe assurda, perchè non esiste un nostro Assessore alla guerra, agli affari bellici, che possa esplicitare quelle funzioni. *Mutatis mutandis*, quando noi tentiamo di affidare alle Amministrazioni provinciali funzioni inerenti alla pesca, praticamente arriviamo allo stesso assurdo, perchè le Province di tutto si occupano (ma in pratica non si occupano di nulla, perchè, come direbbe il collega Muretti, sono amministrazioni democristiane), di strade, di brefotrofi, di ospedali psichiatrici eccetera, fuorchè di pesca. Si tratta, in definitiva, di compiti completamente estranei alla funzione che hanno le Province oggi in Italia, e quindi anche in Sardegna. Se è spiegabile — non dico giustificabile — che lo Stato deleghi queste funzioni alle Province e ai Comuni là dove mancano le Regioni autonome, non è neppure spiegabile che si voglia fare altrettanto in una Regione autonoma.

Per queste considerazioni noi siamo contrari, non già al giusto principio del decentramento massimo all'interno della nostra Regione, ma contrari a decentrare, a delegare funzioni che sono completamente estranee alle Amministrazioni provinciali. Praticamente una delega alle Province in materia di pesca sarebbe non meno assurda di una delega in materia di agricoltura alle stesse Province, cioè ad enti che non si occupano di agricoltura. La pesca, anche se in Sardegna non ha l'importanza dell'economia agricola, è indubbiamente un settore produttivo di cui si deve interessare direttamente la Regione, che deve coordinare tutte le iniziative in questo campo come negli altri campi di sua esclusiva competenza. Come ho già detto all'inizio è su questo punto che è sorto il primo contrasto, naturalmente amichevole, in sede di Commissione.

Per altro, la proposta di legge risponde ad una esigenza urgente. E' giusto che — non essendoci alcuno ormai che eserciti determinate funzioni nel settore della pesca — la Regione, riaffermando la sua competenza legislativa e amministrativa in questa materia, attribuisca a se stessa ed eserciti le funzioni che prima erano dello Stato, del Ministero dell'agricoltura o del Ministero della marina mercantile. In un momento successivo si potranno esaminare i compiti da affidare alle capitanerie di porto (per esempio, la sorveglianza per eliminare la pesca di frodo), le quali, pur non essendo organi della Regione, possono collaborare attivamente con la Regione. In Commissione vi è stato chi ha proposto, per celia, la creazione di un corpo di «barracelli del mare» al servizio della Regione. Io non sono di questo avviso, perchè ritengo che potremmo aiutare con mezzi sussidiari le capitanerie di porto in modo che esse possano esercitare un controllo effettivo. Si rende però necessario un apposito piano di controllo, di sorveglianza. La Regione ha già iniziato ad esercitare un controllo del genere sulla caccia: non vedo perchè non possa fare altrettanto per quanto riguarda la pesca.

CASTALDI (D.C.). Potremmo affidare l'incarico a te che sei il più giovane.

ZUCCA (P.S.I.). La gioventù ha molti aspetti, onorevole Castaldi; sotto taluno di essi lei è il più giovane di noi.

Pur non sopravvalutando l'importanza di questa proposta di legge, poichè si tratta del primo tentativo di intervento nel settore della pesca, io ritengo che il Consiglio possa accettare il testo proposto dalla Commissione, ferma restando l'esigenza da noi affermata in Commissione — e riaffermata in Consiglio dal collega Pernis — di elaborare tutta una legislazione organica in questo campo. Occorre una legislazione organica se vogliamo che chiunque si occupi di pesca in Sardegna sappia quali sono i suoi compiti. Noi riaffermiamo, in questo senso, la nostra adesione — condizionata, ripeto, alla situazione d'urgenza in cui ci troviamo per quanto riguarda la materia della pesca — alla pro-

posta di legge nel testo formulato dalla Commissione.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Caput. Ne ha facoltà.

CAPUT (M.S.I.). Illustrissimo signor Presidente, colleghi del Consiglio, io non capisco, — o meglio capisco soltanto in parte — le perplessità che già si erano manifestate in sede di quinta Commissione e in sede di intercommissione, e che sono state riesprese integralmente in quest'aula. Dico che capisco soltanto in parte quelle perplessità che derivano, per esempio, dal fatto che l'organo Provincia non ha la necessaria attrezzatura per esplicare efficacemente quelle mansioni amministrative che, secondo la proposta di legge in discussione, gli dovrebbero essere delegate dalla Regione.

A me, signori, consentirete di domandare che specie di autonomia è questa che, per attuarsi, ha bisogno di un binario tracciato in un tempo andato e che si rifiuta di attuarsi se questo binario non è stato già in passato predisposto. Colleghi del Consiglio, se è vero che nello Statuto speciale per la Sardegna esiste una norma chiarissima che attribuisce alla Regione Sarda la competenza, primaria, esclusiva, legislativa e amministrativa in materia di pesca, è altrettanto vero che nella stessa Costituzione della Repubblica esiste una norma che proclama le Province organi del decentramento statale e regionale. Volete, dunque, rendervi conto che, se è necessario attuare, rivendicare la competenza legislativa ed amministrativa in materia di pesca, è anche necessario attuare questa norma di decentramento regionale?

MELIS (P.S.d'A.). Articolo 44 dello Statuto...

CAPUT (M.S.I.). Io capisco queste perplessità, invece, quando derivano da dubbi sui risultati pratici decisivi, risolutivi del problema della pesca o sulla tutela del patrimonio ittico. E vi dirò che io personalmente non mi faccio molte illusioni, anche perchè — a mio avviso — il problema della pesca è sì un problema econo-

mico e un problema sociale, ma nella situazione in cui attualmente ci troviamo è essenzialmente e soltanto un problema di polizia. Le nostre preoccupazioni derivano proprio dalla comune certezza che il patrimonio ittico delle acque interne e delle acque esterne andrà alla malora se non interverranno efficaci norme repressive accompagnate da sanzioni efficaci. Voi, colleghi del Consiglio, avrete un bel rivendicare tutte le competenze esclusive legislative e amministrative della Regione in materia di pesca: la Regione non ha e non avrà mai la competenza a legiferare in materia di polizia. Ed allora mi pare, signor Presidente, colleghi del Consiglio, che noi oggi ci dobbiamo preoccupare di realizzare quello che è realizzabile.

D'altra parte, la proposta di legge che viene sottoposta al nostro giudizio, non ha carattere definitivo, tanto è vero che nel primo articolo si legge: «Sino a quando non saranno emanate nell'albo della competenza di cui all'articolo 3 dello Statuto speciale per la Sardegna norme organiche regolanti la materia della pesca, avranno vigore nel territorio della Regione le disposizioni di cui alla presente legge». Si tratta, dunque, di un provvedimento assolutamente provvisorio rispondente alla necessità di salvare il salvabile e di riaffermare — ritengo che questo fosse l'intendimento prevalente del proponente — legislativamente, di fronte a recentissime disposizioni emanate dallo Stato, il principio della competenza esclusiva regionale. Se questo tentativo in concreto fallirà — e non è da escludere — resterà l'affermazione del principio e si procederà alla elaborazione di quelle norme organiche preannunciate nella proposta di legge in discussione e dalle quali possiamo sperare una soluzione concreta, più integrale del problema della pesca, tenendo presente la possibilità della Regione, per quanto riguarda il problema di polizia, di sollecitare delle norme adeguate da un organo che ha competenza in questa materia. Il nostro Gruppo, come io ebbi modo di dichiarare già in sede di Commissione, è favorevole alla proposta di legge nella stesura del proponente.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare, in qua-

lità di proponente, l'onorevole Serra. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, devo innanzitutto ringraziare — perchè è doveroso — i colleghi che anche in sede di Commissione hanno valutato pienamente l'importanza del problema. Debbo, inoltre, premettere che non mi adonterei se il Consiglio respingesse la proposta di legge che io ho presentato il 3 settembre, in pieno periodo di ferie (nello stesso periodo ho presentato anche altre proposte di legge), perchè ho ritenuto che fosse necessario intervenire con assoluta urgenza per tutelare il patrimonio ittico della regione.

E', almeno in parte, in errore chi accusa le precedenti Giunte di non essersi occupate del problema della pesca, che è effettivamente uno dei più gravi e di più difficile soluzione, perchè se è relativamente facile elaborare un piano di bonifiche, di trasformazione fondiaria o di altre opere terrestri, è certamente meno facile la elaborazione di programmi che debbano tener conto delle condizioni del fondo marino. Non voglio dare delle «turibolate» a me stesso, nè tediare i colleghi, invitandoli a rileggere — se credono — la mia relazione. Sta di fatto, comunque, che quando io lasciai l'Assessorato all'industria, avevo già dato una impostazione al problema della pesca. Ritengo che il lavoro intrapreso prosegua. Si tratta, prima di tutto, di studiare quali sono le condizioni dei mari che ci circondano e le condizioni economiche e sociali di chi deve lavorare nel mare; si tratta di dare un'attrezzatura economica a tutto il complesso della produzione, dei trasporti eccetera. Il problema della pesca fu esaminato con particolare approfondimento dal congresso della industrializzazione della Sardegna, che si tenne nel marzo del 1953 e che deve essere considerato una pietra miliare anche e soprattutto per il contributo dato allo studio di questo problema: le relazioni di De Angelis, di Giovannini e di tanti altri fanno testo per quanto riguarda la conoscenza che si aveva sino a quel momento dei problemi della pesca. Dopo il congresso della industrializzazione gli studi non sono stati abbandonati.

Non si possono accusare le Giunte di non avere fatto quanto era nelle loro possibilità, sia dal punto di vista legislativo che dal punto di vista amministrativo, quando si tenga conto che un rivoluzionamento della materia — in senso, innanzitutto, legislativo, ma anche in senso amministrativo — importava una conoscenza dell'ambiente e di tutti quegli elementi che non erano noti a tutti e che non sono ancora del tutto noti. Pertanto è giustificabile il fatto che finora si sia mantenuto in vigore il testo unico sulla pesca, e il relativo regolamento sulla pesca nelle acque fluviali, lagunari eccetera.

In base all'articolo 57 dello Statuto speciale, la Regione deve applicare le leggi dello Stato fino a quando non sarà diversamente disposto con leggi regionali. Questo, per quanto riguarda l'aspetto giuridico della questione; per quanto riguarda, invece, l'aspetto, per così dire, strumentale, la Regione ha già acquisito dallo Stato la potestà che le competeva, tanto è vero che sul Bollettino Ufficiale è stato pubblicato un decreto del Presidente della Giunta regionale che determina esattamente la linea di demarcazione delle competenze dell'Assessorato dell'industria e dell'Assessorato dell'agricoltura in materia di pesca.

Bisogna tenere presente che in campo nazionale la pesca è contesa tra il Ministero della agricoltura e il Ministero della marina mercantile. Originariamente, infatti, la competenza era esclusivamente del Ministero dell'agricoltura, in quanto si teneva conto soprattutto delle risorse ittiche esistenti nelle acque interne — laghi e stagni — e, solo in forma sussidiaria, di quelle esistenti nelle acque esterne. Più tardi — salvo errore, nel 1946 o '47 — fu istituito il Ministero della marina mercantile, al quale fu attribuita gran parte delle competenze del Ministero dell'agricoltura: a quest'ultimo rimase la competenza sulla pesca nelle acque interne; al Ministero della marina mercantile fu attribuita la competenza relativa alla pesca marittima e a tutti i problemi industriali, compresi gli impianti a terra di lavorazione dei prodotti eccetera.

Fino a questo momento la Regione non poteva prescindere dall'ordinamento nazionale in

materia di pesca. In diverse occasioni, in questa aula, è stata prospettata da più parti la opportunità di imitare l'esempio siciliano istituendo un dicastero (uso questa parola a titolo puramente esemplificativo, perchè gli Assessorati, in quanto corrispondono a divisioni amministrative dell'Amministrazione regionale, non sono in senso proprio paragonabili ai Ministeri) per le attività marine. Quando parlo di attività marinare, non mi riferisco esclusivamente alla pesca, ma a tutto ciò che può essere sfruttamento delle possibilità offerte dal mare, e quindi, eventualmente, anche ai trasporti marittimi, o per esempio, alla lavorazione e allo sfruttamento delle alghe e del corallo, agli impianti per la conservazione del prodotto della pesca, per la refrigerazione o per la trasformazione del medesimo, o ancora alla possibilità di sfruttamento dell'acqua marina in quanto tale, eccetera. Io ritengo che l'idea di istituire un apposito Assessorato per le attività marine potrebbe essere buona, perchè la unificazione delle competenze e dei compiti della Regione in questo settore servirebbe a dare organicità e dinamicità all'azione dell'Amministrazione regionale.

Per quanto mi riguarda, nei pochi mesi in cui ho dovuto occuparmi di questi problemi, ho avuto modo — e ne sono grato a chi mi accordò la fiducia — di conoscerli meglio e di appassionarmi ad essi. Ora, io ritengo che la Regione dovrebbero profittare della sua competenza promuovendo lo sfruttamento integrale delle risorse del mare che circonda la nostra Isola. Vediamo, quindi, se è possibile eliminare — data la importanza della questione — le remore e i dubbi.

Devo una risposta al collega Pernis, il quale ha espresso delle perplessità in senso sostanziale, giuridico, per quanto riguarda la proposta di legge, da lui ritenuta incompleta, monca. Devo dire subito che, se si tiene presente lo scopo della proposta di legge, essa non può essere giudicata monca, quantunque sia vero che occorre, è indispensabile una legge organica sulla pesca ed eventualmente anche sulla caccia in Sardegna, date le particolari situazioni locali e regionali. Io non dico che la elaborazione di una

II LEGISLATURA

CCLXXXVII SEDUTA

6 MARZO 1956

legge organica in materia di pesca è compito da far tremare le vene e i polsi; è certo però che una legge organica non può essere improvvisata, perchè richiede uno studio serio, approfondito, tenace. Conosco queste difficoltà, perchè, insieme col collega Casu, in qualità di componente la precedente Giunta regionale, abbiamo studiato il problema ed abbiamo presentato alla Giunta le prime linee generali — che in linea di massima sono state anche approvate — di un provvedimento che avrebbe dovuto essere successivamente elaborato come progetto generale per ciò che riguarda tutta la regolamentazione della materia della pesca in Sardegna. (Quindi — ripeto — non è vero che le precedenti Giunte non abbiano fatto ciò che dovevano fare: hanno operato nei limiti di quelle che erano, in quel momento, le possibilità reali). E se all'Assessorato dell'agricoltura attualmente esistono i precedenti di questo progetto, potrà l'Assessore, se già non lo ha fatto, continuare gli studi per arrivare al regolamento organico di tutta la materia. Naturalmente, un risultato del genere non può ottenersi subito, ma soltanto fra quattro o cinque mesi, forse in un anno, comunque — speriamo — entro questa legislatura.

Qual'è oggi la situazione? E' questa: vige, ma soltanto in teoria — non in pratica —, la legge nazionale. Siamo a questo punto: un magistrato sagace, che vedesse le cose come sono, trovandosi nella necessità di giudicare un individuo accusato di avere violato la legge statale in materia di pesca, dovrebbe mandarlo assolto per non aver commesso reato, perchè in questo momento in materia di pesca non abbiamo legislazione.

Consentitemi di chiarire meglio questo punto. La sostanza delle cose attualmente è questa: è noto che, in base agli articoli 118 della Costituzione e 44 dello Statuto speciale per la Sardegna — richiamati or ora dal collega Caput — l'ordinamento statale repubblicano instaura il decentramento burocratico, e in certi casi istituzionale, delle competenze dello Stato verso le Regioni — per quanto riguarda la realizzazione delle competenze legislative e ammini-

strative — e comunque verso gli organi locali: Province e Comuni. Per quanto riguarda il decentramento delle funzioni della Regione Sarda l'articolo 44 dello Statuto speciale recita testualmente: «La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegate agli enti locali o valendosi dei loro uffici». Le distinzioni giuridiche sono molto sottili, ma ritengo che possano essere comprese da tutti in questa aula. Le norme relative al decentramento hanno valore di imperativo categorico, soprattutto per quanto riguarda le Regioni, posto che si tratta di norme costituzionali (è superfluo ricordare che lo Statuto Speciale per la Sardegna è stato approvato con legge costituzionale e fa parte della Costituzione). D'altra parte, se il sistema del decentramento è stato instaurato, deve essere realizzato in modo che ne traggano profitto gli istituti attualmente esistenti. E' necessario migliorare e sviluppare questi istituti, salvandoli dai malanni degli appesantimenti burocratici. Un tempo si diceva che la burocrazia e la superburocrazia avevano «imbellito lo Regno»; oggi dobbiamo dire che hanno «imbellito» la Repubblica. Ricordo che, proprio in uno dei suoi ultimi discorsi, quel sant'uomo che era De Gasperi indicò i pericoli della burocratizzazione, avvertendo che nel nostro Paese esisteva — il discorso è di cinque anni fa — un funzionario per ogni 42 abitanti. Cari colleghi del Consiglio, mettiamoci una mano sulla coscienza: se continuiamo a pletorizzare l'Amministrazione regionale, imitando l'esempio che ci viene dalla vecchia e dalla nuova burocrazia romana dei Ministeri dove andiamo a finire? Badate, io non dico che la burocrazia non sia utile, necessaria: io ritengo che la burocrazia sia indispensabile, però dobbiamo evitare gli eccessi e dobbiamo studiare la possibilità di integrare i compiti vecchi con i nuovi negli istituti esistenti. La Costituzione della Repubblica non si limita ad indicare finalità etico-giuridiche, ma fissa anche le competenze degli organi periferici, instaurando una struttura organizzativa che consenta di spendere, nel modo più economico possibile, il pubblico danaro.

Ritornando alla questione che ci preoccupa

II LEGISLATURA

CCLXXXVII SEDUTA

6 MARZO 1956

in questo momento, mi pare di avere già detto, implicitamente, qual'è la situazione in cui ci troviamo, ma ora voglio denunciarla *expressis verbis*. Qui non siamo di fronte ad una lacuna di leggi, perchè ci sono le leggi dello Stato e dovrebbero esserci quelle della Regione; siamo di fronte ad una lacuna di diritto, ad un vuoto di diritto. Ecco perchè qualsiasi pretore, di fronte ad una contravvenzione della legge sulla pesca potrebbe dire: «La legge nazionale in Sardegna in questo momento non opera, perchè le funzioni in materia di pesca sono state delegate alle Province; ma in Sardegna le Province non possono agire perchè la competenza è della Regione, la quale non ha ancora promulgato la sua legge sulla pesca». Onorevoli colleghi, forse questa è una mia idea peregrina, forse questa è soltanto un'ipotesi. Ma si tratta, comunque, di un dubbio, di un grosso interrogativo che mi ha reso perplesso e mi ha indotto a presentare d'urgenza, in pieno periodo di ferie, una proposta di legge.

Se la situazione è tale quale io l'ho delineata, ritengo che si debba giungere d'urgenza alla regolamentazione della materia, senza attendere la legge generale di riordinamento della pesca.

I colleghi Dessanay e Zucca hanno espresso un parere favorevole esclusivamente nei confronti del testo proposto dalla Commissione. Io mi rimetto al giudizio del Consiglio, e dichiaro che se il mio emendamento che prevede una delega espressa alle Province non venisse accettato, io non me ne dorrei, perchè se il Consiglio rifiutasse espressamente la concessione della delega alle Province — come vorrebbero taluni di coloro che si sono riservati di aderire, domani eventualmente, a questa regolamentazione — le funzioni potrebbero ugualmente essere attribuite alle Province. Io ho qui fior di trattati firmati da insigni giuristi, dal Miele, dal Gasparri, i quali sostengono che non è necessaria una legge apposita per la concessione delle deleghe previste dalla Costituzione. Per le deleghe da parte della Regione verso le Province e i Comuni non dovrebbe essere necessaria una apposita legge, dovrebbe essere suffi-

ciente un atto amministrativo della Giunta, purchè naturalmente al momento opportuno si applichi la norma statutaria. Tuttavia io ritengo che almeno l'emendamento subordinato dovrebbe essere approvato, perchè in esso è prevista la concessione alle Province di un esercizio di funzioni per conto della Regione, cioè una forma di delega temporanea. La delega opera un trapasso di poteri che può talvolta assumere le caratteristiche del decentramento istituzionale, più che del decentramento burocratico (istituzionale è quel decentramento che comporta lo spogliarsi in pieno di una competenza per passarla ad un altro istituto: burocratico è, invece, quello che si sostanzia nella concessione di certe mansioni più o meno temporaneamente). Ora, se non si vuole giungere ad una delega nel senso del decentramento istituzionale, si può concedere alle Province, almeno un esercizio delle funzioni; possiamo cioè avvalerci degli uffici delle Province — non delle Province in quanto tali — per svolgere, sotto la responsabilità legislativa e amministrativa della Regione, determinate funzioni regionali in materia di pesca. Ritengo che potremmo senz'altro concedere espressamente un esercizio di funzioni. Altrimenti potremmo condensare il contenuto dei due emendamenti in un ordine del giorno, nel quale si affidi alla Giunta il compito di studiare il problema di dare attuazione, al momento opportuno, a questa forma di decentramento che risponde, più che ai voti di oggi o di domani del Consiglio, al dettato dello Statuto speciale per la Sardegna.

Che cosa direste, amici di altre Province che non sia quella di Cagliari, se noi Cagliaritani o il Consiglio regionale che talvolta si dice dominato da Cagliaritani...

MELIS (P.S.d'A.). Al contrario.

SERRA (D.C.). Che cosa direste, amici di altre Province se Cagliari, la Regione cioè, si rifiutasse di concedere alle Province ciò che ad esse compete per Statuto, per legge costituzionale? Pur essendo tanto lontano politicamente dal collega Caput quanto lo sono dall'estrema sinistra, pur avendo professato sempre idee po-

litiche diametralmente opposte a quelle del collega Caput devo riconoscere che obiettivamente, in termini giuridici e quindi politici, egli aveva ragione di porre l'interrogativo che ha posto nel suo intervento. Se esistono norme costituzionali che impongono il decentramento verso le Province sul piano nazionale e sul piano regionale, perchè tradirle, perchè venir meno a quello che è un preciso dovere del legislatore regionale? Non sarebbe un tradire le proprie ispirazioni ed aspirazioni autonomistiche il rifiutare di concedere il decentramento, l'autarchia agli Enti locali? E' sempre da condannare, in senso puramente etico, l'esercizio di proprie funzioni in modo poco corretto.

A me pare che almeno l'emendamento subordinato sia da approvare, senza attendere la legge organica, per colmare una lacuna legislativa, o meglio — ed è cosa ancora più grave — una lacuna di diritto. E più che mai necessario colmare questa lacuna, perchè — ed anche su questo punto il collega Caput ha svolto delle osservazioni esatte — i provvedimenti legislativi che hanno dato luogo alla presentazione della mia proposta di legge non tengono nel dovuto conto il caso delle Regioni a statuto speciale. E' pertanto necessario che la Regione riaffermi la propria capacità legislativa in materia di pesca marittima, nella quale finora hanno operato, non enti locali autarchici e tanto meno gli organi regionali, ma bensì gli organi dello Stato.

Che nei due decreti del Presidente della Repubblica (13 luglio 1954, numero 747, e 3 maggio 1955, numero 449) si sia commesso un errore è dimostrato da un altro decreto del Presidente della Repubblica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre, cioè dopo che io avevo presentato la mia proposta di legge, dopo che questa era stata già esaminata dalla Commissione, il giorno stesso in cui il collega Piero Soggiu ha presentato la relazione. Il decreto al quale mi riferisco è quello del 10 giugno 1955, numero 987, riguardante il decentramento dei servizi del Ministero dell'agricoltura e foreste comprese funzioni relative alla pesca nelle acque interne. In proposito, ho presentato, insieme col collega Medda, un emendamento aggiun-

tivo all'articolo 2, che mi riservo di illustrare al momento opportuno. A differenza dei decreti riguardanti il decentramento dei servizi del Ministero della marina mercantile, il decreto delegato riguardante il decentramento dei servizi del Ministero dell'agricoltura prevede in una norma transitoria il caso delle Regioni a statuto speciale. La norma dice, infatti: «Resta salva la competenza attribuita nella materia disciplinata del presente decreto alle Regioni a statuto speciale, ai sensi e nei limiti dei rispettivi statuti». Questo significa che, mentre ci viene riconosciuta la competenza sulla pesca nelle acque interne, ci viene contestata — o almeno non ci viene pacificamente riconosciuta — la competenza in materia di pesca sulle acque marittime.

Dobbiamo correggere l'errore contenuto in quei due decreti sul decentramento dei servizi del Ministero della marina mercantile, riaffermando, immediatamente, nella legge in discussione, la competenza esclusiva e piena della Regione.

Per il resto, posto che elaboriamo un provvedimento, sia pure temporaneo, sulla pesca, è opportuno tenere conto anche della pesca nelle acque interne. In considerazione di ciò il collega Medda, il relatore Soggiu ed io abbiamo esaminato punto per punto gli articoli del citato decreto del 10 giugno, ed abbiamo concluso che un emendamento aggiuntivo all'articolo 2, nella formulazione proposta dal collega Medda e da me, potrebbe essere accolto per completare organicamente il quadro della pesca sia sulle acque interne che sul mare. Il Consiglio è arbitro di decidere come meglio crede. Io ho sentito l'obbligo di fare quello che era nelle mie modeste possibilità, presentando d'urgenza la proposta di legge. Tutti i settori del Consiglio, del resto, sono d'accordo su ciò che è la questione base, cioè sulla competenza primaria della Regione e sulla necessità di intervenire. Le divergenze sussistono su particolari che possono eventualmente essere rimediati e definitivamente chiariti in sede di elaborazione e di discussione di quel provvedimento organico in materia di pesca che è stato da più parti invocato

e che io mi auguro possa essere approvato quanto prima.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Soggiu Piero, relatore.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.), relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le perplessità che sono affiorate sia in sede di Commissione che nella discussione odierna davanti al Consiglio, mi paiono derivare da quel tale senso di paura che talvolta ci assale quando riteniamo di non aver sufficientemente approfondito l'argomento fino ad esaurirlo. Mi sembra però che queste perplessità, e soprattutto la paura che sta alla base di esse, siano fuor di luogo, perchè, in definitiva, ciò che la Commissione propone all'attenzione del Consiglio non ha niente di eccezionale e non sovverte l'ordine attuale, nè spossessa dell'esercizio di funzioni — che più che amministrative si possono definire tecniche e di polizia — taluni degli organi che attualmente le detengono.

Vi sono certamente differenze sostanziali fra il testo del proponente e il testo della Commissione, ma non è esatto dire che il testo della Commissione contenga una semplice affermazione di competenza, come io ho udito dire quest'oggi. Una affermazione di competenza legislativa non è necessaria, perchè esiste già nello Statuto che, in questa materia, non si discosta molto dalle norme della Costituzione; l'affermazione di competenza della Regione è infatti contenuta nella Costituzione anche per le Regioni a statuto normale. Quindi legiferare — dato che l'oggetto vi è stato già precisato dal proponente e risulta dalle discussioni che hanno avuto luogo e in Commissione e in Consiglio — nella sostanza della materia pesca, sia sulle acque interne che su quelle del mare, sarebbe fuori di luogo proprio in questa sede.

La proposta di legge nel testo modificato dalla Commissione prevede, in definitiva, principalmente la assunzione delle funzioni amministrative. E' inutile che io ricordi al Consiglio che

proprio per la mancanza di norme che affermassero l'assunzione dell'esercizio delle funzioni da parte della Regione, è stato più volte in passato contestato da organi del Governo centrale il diritto della Regione di esercitarle, sia pure facendo ricorso alle norme delle leggi dello Stato.

Dunque la proposta modificata dalla Commissione prevede soprattutto l'assunzione delle funzioni amministrative da parte della Regione, ma non è in contrasto assolutamente col testo del proponente, perchè anche egli si preoccupava della assunzione di queste funzioni. La differenza consiste soltanto in questo: il testo del proponente, pure affermando l'assunzione dell'esercizio delle funzioni amministrative da parte della Regione, poneva particolarmente l'accento sul decentramento delle funzioni stesse; il testo della Commissione pone l'accento sull'assunzione delle funzioni, pur non escludendo il decentramento poichè non contiene nessuna norma che lo vieti.

A questo proposito aggiungerò poche parole sulla distinzione delle varie forme di decentramento, sulle quali vi ha intrattenuto or ora il collega Serra e sulle quali io non intendo insistere. Per quanto riguarda la delega delle funzioni, l'onorevole Serra non si è richiamato soltanto alla dottrina, ma a tutto il concetto ispiratore dell'istituto previsto nel nostro Statuto e nella Costituzione, che esclude la necessità di una delega legislativa. L'uso, anzi, della legge regionale per attuare una delega può far perdere a quella delega il carattere suo proprio e la può fare apparire come un decentramento istituzionale, là dove invece le disposizioni del nostro Statuto dicono chiaramente che la Regione esercita le funzioni. L'esercizio delle funzioni è mantenuto alla Regione normalmente attraverso le Amministrazioni provinciali e le Amministrazioni comunali, per cui non vi è un contrasto drammatico fra la proposta dell'onorevole Serra e la proposta della Commissione. Il problema può essere risolto tranquillamente, perchè, una volta assunte le funzioni, l'Amministrazione regionale potrà (in quanto gli Enti locali — che, speriamo presto, passeranno sotto il controllo della Regione — siano in grado

di esercitare), delegarle, senza fare ricorso ad un'apposita legge in senso formale.

Grandi preoccupazioni sono state espresse in Consiglio per la mancanza nei nostri Enti locali di organi preparati, sia dal punto di vista tecnico che da quello amministrativo, ad esercitare queste funzioni. Ed io ho detto or ora che forse quel decentramento previsto dal testo del proponente, che sconfinava nel decentramento istituzionale, era prematuro; e lo dicevo proprio rendendomi conto di questo pericolo. Ma da questo al dire che quegli enti non sono in grado di esercitare nessuna di queste funzioni, ci corre il mare. Intanto io vorrei — per esempio al collega Pernis che tanto si è preoccupato di questa impreparazione, diremo, non colposa perchè l'attività di quegli enti finora si è svolta in altri campi e non in questo — far osservare che questa situazione di fatto non è soltanto delle Province sarde, ma è di tutte le Province italiane, il che però non ha impedito allo Stato di emanare i due decreti per il decentramento dei servizi del Ministero della marina mercantile e, soprattutto, il decreto presidenziale del 10 giugno 1955, che la Commissione non ha preso in esame perchè per quanto porti quella data, fu pubblicato soltanto nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 1955. L'attuale situazione delle Province non ha impedito allo Stato di decentrare in misura larghissima alle Province determinate funzioni non solo in materia di pesca, ma anche in materia di repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, per esempio. Il decreto del 10 giugno decentra funzioni che erano di spettanza del Ministero della agricoltura. E' chiaro quindi che quel decreto trasferisce parecchie funzioni anche in altri campi, direi, più delicati di quello della pesca, nei quali le Province sono, almeno fino ad oggi, meno attrezzate e meno preparate.

Richiamo l'attenzione del Consiglio su questo punto, senza che stia ad indicare le varie materie contemplate nel decreto presidenziale cui ho accennato, per dire che mi sembrano eccessive le preoccupazioni espresse. Nell'esercizio del suo potere di delega l'Amministrazione non potrà non tener conto della situazione di fatto. Ma

il rifiutare, solo perchè vi è impreparazione negli enti ai quali si pensa di affidare queste funzioni e perchè la Regione manca dell'attrezzatura necessaria, di assumere le funzioni amministrative in questa materia (e porsi, quindi, o mantenersi in quella situazione che ha fatto eccipire al Governo centrale la incapacità della Regione ad emanare disposizioni di carattere esecutivo nelle materie che competono alla Regione, e nelle quali, secondo me, la Regione aveva diritto, anche senza una specifica legge di assunzione di funzioni, di esercitare le medesime), sarebbe, a mio giudizio, un grave errore dal quale il Consiglio si deve guardare.

Per quanto riguarda il conferimento delle deleghe, gli emendamenti principali, chiamiamoli così, proposti all'articolo 2, non sono accettabili se il Consiglio accetta, come mi è parso di capire, l'impostazione della Commissione. Vorrei però assicurare il Consiglio che l'emendamento aggiuntivo (2 bis) proposto in via subordinata dai colleghi Serra e Castaldi, è accettabilissimo. E mi sembra addirittura più tranquillizzante di un ordine del giorno sul quale, in via ancor più subordinata, il collega Serra parrebbe disposto a ripiegare.

Quando infatti si dice che in applicazione del disposto dell'articolo 44 dello Statuto speciale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a delegare alle Province l'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 2, ovvero a valersi dei loro uffici per lo stesso oggetto, mi pare che si possa stare perfettamente tranquilli. E che sia bene introdurre nella legge almeno questa autorizzazione, a significare che, sia pure con le limitazioni che imporrà la deficiente organizzazione provinciale, la volontà della Regione è quella di esercitare le funzioni in armonia con la norma dell'articolo 44 dello Statuto, mi pare ovvio. Io andrei addirittura più in là: delegherei — ma questo formerà oggetto della futura legge più meditata — qualche funzione ai Comuni; mi riferisco a quelle funzioni limitate, periferiche che, probabilmente, i Comuni sono in grado di esercitare ancor meglio delle Province. Il problema si dovrà studiare, ma il testo di questa legge non pregiudica niente, per cui mi pare che si possa andare

avanti abbastanza tranquillamente.

Per quanto riguarda gli organi dei quali la Regione dovrà servirsi, dicevo che la Regione ha diritto (poichè ha la competenza legislativa e l'esercizio delle funzioni una volta che le ha assunte) di servirsi degli stessi organi tecnici e di polizia che operano attualmente; e guai a loro se dovessero rifiutarsi, perchè mancherebbero ai loro compiti istituzionali. Questi organi infatti, i loro compiti istituzionali, non li devono assolvere soltanto quando vi è una legge dello Stato, (intanto vi è la Costituzione dello Stato che attribuisce la competenza alla Regione), ma devono assolverli quando vi sia, comunque, una legge; non importa se emanata dallo Stato, dalla Regione, purchè sia legittima. Non è quindi il caso di avere certe preoccupazioni. Si tratta di porre questi organi sotto il controllo — in un certo senso — della Regione, come conseguenza inevitabile dell'assunzione delle funzioni.

Sui problemi della pesca e sulla conservazione ed incremento del patrimonio ittico, non ritengo di dovermi soffermare perchè si tratta di materia che esula da questa proposta di legge. Vorrei però osservare che non è esatto affermare — come ha fatto taluno — che si tratta esclusivamente di un problema di polizia. Sarebbe troppo semplice. Per dimostrare che non è solo questione di polizia basta pensare a quanto si fa — meglio che nella nostra Isola — in altre regioni per il popolamento ittico delle acque interne. Indubbiamente, è anche questione di polizia, poichè ogni legge che pone dei limiti crea il problema della polizia, il problema del rispetto di quei limiti. Ma il problema della repressione poliziesca si pone in una fase ultima. La fase iniziale è di propulsione, di sviluppo di questo patrimonio e di creazione, oltre tutto, di nuove fonti di lavoro. Questo è argomento che bisognerà studiare e approfondire prima di avventurarci nella elaborazione di una nuova legge. Ma intanto facciamo quello che è indispensabile fare fin da questo momento.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'Assessore tecnico all'agricoltura e foreste.

MUSIO, *Assessore tecnico all'agricoltura e foreste*. La Giunta regionale, che non ha mai dimenticato nè trascurato, tra gli altri, i problemi della pesca, ha affidato ad un'apposita Commissione il compito di studiare le possibilità di incrementare e migliorare l'utilizzazione degli stagni, aumentandone la pescosità, e mantiene continui contatti con gli organi della polizia marittima (Capitaneria di porto) per quanto riguarda l'organizzazione del servizio di polizia e di sorveglianza.

Il problema della pesca, che ha aspetti noti e di facile individuazione, è in fondo un problema di reperimento di mezzi adeguati da destinare alla soluzione di questi problemi. Comunque la Giunta, tutte le volte che ha potuto, si è interessata del problema dei pescatori, facilitando i finanziamenti alle cooperative e la costruzione di case per pescatori. La Giunta si mantiene sempre in contatto con i rappresentanti delle categorie interessate ai problemi della pesca, sollecitandone elementi utili alla elaborazione delle norme generali, tecniche e amministrative, che devono essere messe alla base dell'azione tendente alla non facile nè rapida soluzione del problema.

Comunque la Giunta riconosce l'opportunità che le norme relative all'assunzione dei poteri amministrativi nel settore della pesca, contenute nella proposta di legge in discussione, vengano approvate dal Consiglio nel testo proposto dalla Commissione. Avremo così la possibilità di conoscere il pensiero del Governo centrale circa la competenza dell'Amministrazione regionale a legiferare in materia di pesca.

MELIS (P.S.d'A.). Siete preoccupati, vero?

MUSIO, *Assessore tecnico all'agricoltura e foreste*. E' una preoccupazione che è affiorata da diverse parti. Non ho altro da dire.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

I lavori del Consiglio proseguiranno domani alle ore 10 e 30.

La seduta è tolta alle ore 20 e 20.